



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Ampliamento degli orari e delle giornate di attività per barbieri, parrucchiere uomo-donna, estetiste e mestieri affini.

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2020, n. 75;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 che al punto 4 stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: quali i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo regionale, allegato n. 3 "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 Indicazioni per i settori dell'ACCONCIATURA e dell'ESTETICA

Vista la Legge n. 174 del 17.9.2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni;

Vista la Legge n.1 del 04.01.1990 "Disciplina dell'attività di estetica" e successive modificazioni;

Vista la L.R. n°32 del 04.08.1992 "Norme di attuazione della L.1/1990 per la disciplina dell'attività di estetista e successive modificazioni;

Visto il comma 2 dell'art. 10 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche" del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", come convertito dalla L. 02.04.2007 n. 40;

Visti gli artt. 77 "Attività di acconciatore" e 78 "Attività di estetista" del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni;

Vista la LR 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche ed integrazioni;



CITTÀ DI CARPI

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini" approvato con D.C.C. n.106 del 17/06/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza sindacale n. prot. 28 del 10/01/2002 sull'orario delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista, e mestieri affini con la quale si stabiliva, ossia:

- orario continuato con apertura facoltativa dalle ore 07,30 e chiusura non oltre le ore 21,30, (con una tolleranza di 60 minuti per poter terminare i lavori e comunque entro l'orario massimo delle 23.00) nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e la possibilità per il sabato di anticipare l'apertura di mezz'ora (07.00 anziché alle 07,30);

- chiusura obbligatoria nelle giornate del lunedì, domenica (eccetto quelle di dicembre) e i seguenti festivi 1 Gennaio; 6 Gennaio; SS. Pasqua, Lunedì dell'Angelo (lunedì di Pasqua); 25 Aprile; 1 Maggio; 15 Agosto; 1 Novembre; 8 Dicembre; 25 Dicembre; 26 Dicembre;

Vista la richiesta di modifica di orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetica dell'11 maggio 2020, di cui al prot. n. 26539/2020 del 16/05/2020, inviata dalle associazioni di categoria Lapam Confartigianato e CNA ai sindaci dei comuni della provincia di Modena per "modificare gli orari e le giornate di apertura del comparto per tutto il periodo dello stato di emergenza fissato dal DPCM del 31 gennaio 2020";

Tenuto conto che in tale lettera si chiede, in particolare, la possibilità di ampliare l'orario di apertura dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato;

Ritenuto opportuno, data la situazione emergenziale ed, al fine di consentire l'eventuale ripresa a pieno regime di tali attività, collegate a stringenti misure di sicurezza anche in virtù del criterio del distanziamento sociale, previa osservanza delle linee guida indicate nell'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, prevedere fino alla data del 31 luglio 2020, le seguenti deroghe a quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. prot. 28 del 10/01/2002 sull'orario delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista e mestieri affini;

- 1) apertura facoltativa tutti i giorni della settimana comprese le giornate del lunedì e della domenica;
- 2) apertura facoltativa anticipata di mezz'ora (ossia dalle ore 7.00 anziché dalle ore 7.30) dal lunedì alla domenica;

DISPONE

1. fino alla data del 31 luglio 2020, data la situazione emergenziale in atto ed al fine di consentire l'eventuale ripresa a pieno regime delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista, e mestieri affini, di stabilire le seguenti deroghe a quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. prot. 28 del 10/01/2002:

- apertura facoltativa tutti i giorni della settimana comprese le giornate del lunedì e della domenica;
- apertura facoltativa anticipata di mezz'ora (ossia dalle ore 7.00 anziché dalle ore 7.30) dal lunedì alla domenica;

2. che l'orario adottato deve essere esposto in modo ben visibile dall'esterno (quindi sulla vetrina d'accesso all'esercizio stesso), con il numero di telefono per effettuare la prenotazione;

3. è consentita l'apertura delle attività nei festivi del 20 Maggio (Santo Patrono) e del 2 Giugno, in quanto non rientrano tra quelli per i quali l'ordinanza sindacale n. 28 del 10.01.2002 prevedeva l'obbligo di chiusura;



CITTÀ DI CARPI

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza:
- al Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - al Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 18 maggio 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)